

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michela Pellicelli
Sergio Sala

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
Mariella Castaldo

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Paola Bernardi Locatelli
Daniele Mazzocchi

del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specificando chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Vendite auto, firma digitale per l'imposta di bollo

Via libera delle Entrate. L'Agenzia ha accolto la richiesta dell'Acì. Lo Sportello telematico dell'automobilista pensiona marche e etichette



Stop alle code dopo che l'Agenzia delle Entrate ha accolto la richiesta dell'Acì sull'imposta di bollo digitale per la firma sugli atti di vendita

MARCO CONTI

L'Agenzia delle Entrate ha dato il via libera alla riscossione con modalità virtuale dell'imposta di bollo per il rilascio dell'autentica delle sottoscrizioni degli atti di vendita di beni mobili (sostanzialmente autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) registrati presso il Pubblico Registro Automobilistico (Pra), o per la costituzione di diritti di garanzia sugli stessi.

L'ok contenuto nella circolare n. 33/E firmata dal direttore delle Entrate, Rossella Orlandi, recepisce la richiesta avanzata dall'Automobile Club Italia (Acì) per eliminare sempre più carta dalla burocrazia su quattro ruote.

Il bollo virtuale, che manda in pensione marche, etichette e contrassegni vari fonte non di rado per gli automobilisti di code e perdite di tempo, sarà possibile ricorrendo agli Sportelli telematici dell'automobilista (Sta) autorizzati.

Lo Sta è un servizio attivo da

molti anni che consente a cittadini e imprese di risolvere problemi burocratici legati ai veicoli senza doversi per forza recare fisicamente presso gli sportelli della pubblica amministrazione.

Lo Sta consente tra l'altro di ottenere in tempi rapidi targhe, carte di circolazione, tagliandi di aggiornamento, certificati di proprietà o di radiazione di un veicolo.

L'assenso delle Entrate alla riscossione virtuale tramite Sta ha il merito di aumentare il numero dei documenti relativi ad auto e altri mezzi a quattro ruote privi di etichette e contrassegni.

L'operazione è in linea con quanto già accade per il pagamento dell'imposta di bollo, anch'essa in via digitale, dovuta sulle note di trascrizione, iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni, che i cittadini presentano al Pra, e sulle copie, certificati ed estratti rilasciati.

In concreto si potrà effettua-

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217, oppure consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

re l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle autentiche di firma sugli atti di vendita dell'imposta.

Gli Sportelli telematici dell'automobilista ricevono da anni la documentazione relativa alla richiesta di formalità, nel caso specifico l'autentica della firma sugli atti di vendita.

Saranno sempre gli Sta, veri e propri front office rivolti alla clientela, che acquisiranno i dati in via telematica e provvederanno alla stampa materiale del certificato di proprietà.

Ed è proprio alla luce di questo particolare rapporto che intercorre tra Acì e Sportelli Sta che l'Agenzia ritiene che l'Acì sia legittimata a richiedere l'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale anche per l'autentica delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi.

Commercialisti

RISPOSTA N. 520

Fatture su opere edilizie. Come correggere l'Iva sbagliata

Nell'anno 2014 ho sostituito gli infissi esterni (con persiane in alluminio) ed ho installato impianto di sicurezza.

Ambedue gli esecutori nelle rispettive fatture per detrazioni relative a ristrutturazioni hanno applicato Iva al 10% e di conseguenza questo è stato riportato sul mod. 730 della dichiarazione dei redditi del 2015 riferita ai lavori (con fatture e bonifici) del 2014. Solo ora ho avuto notizia che questi lavori andavano individuati come relativi a beni significativi e quindi soggetti ad una parte di Iva al 10%

e l'altra al 22% secondo quanto stabilito dal decreto del 29/12/1999.

Come posso fare per regolarizzare e correggere le fatture (con Iva al 10%) per le future detrazioni nelle prossime dichiarazioni dei redditi?

In attesa di una vostra possibile sollecita risposta vi ringrazio e porgo i miei più sinceri saluti

LETTERA FIRMATA

Nel caso da lei indicato (presenza di fatturazione con beni significativi e conseguente applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 10% solo su una parte del corrispettivo) può regolarizzare l'imposta al 22% facendo emettere al fornitore una nota di debito per la sola imposta, a rettifica della fattura in precedenza già pervenuta e pagata.

Dovrà eseguire poi il pagamento con bonifico bancario indicando le norme di riferimento ai fini della detrazione e chiederà la detrazione del maggior costo nella dichiarazione dei redditi del 2015, in aggiunta a quanto già esposto nella dichiarazione dell'anno 2014, in 10 rate annuali.

Poiché trattasi di maggior importo relativo ad una precedente spesa sostenuta nel 2014, per la quale ha già portato in detrazione 1/10 del totale (prima rata), il maggior importo relativo a sola Iva sarà detratto solo per 9 rate, non potendo recuperare in detrazione una rata (quella del 2014).

RISPOSTA N. 521

Mutuo casa

le modalità per detrarre gli interessi passivi

Ho acquistato di recente la prima casa stipulando un mutuo per il pagamento. Se entro fine 2015 non avrò ancora trasferito la residenza, avendo un anno di tempo dall'atto notarile, potrò comunque detrarre nella dichiarazione dei redditi gli interessi passivi?

LETTERA FIRMATA

Per poter detrarre gli interessi passivi è necessario che la dimora abituale corrisponda con l'abitazione principale (per dimora abituale si intende il luogo di residenza, per distinguerlo dalla dimora temporanea e dal domicilio).

Pertanto ai fini fiscali, è necessario, per la detrazione fiscale degli interessi passivi ed oneri accessori del mutuo per abitazione principale, aver stabilito presso la stessa anche la residenza anagrafica.

Si ritiene che con tale condizione, ottenuta entro la fine dell'anno, il contribuente potrà anche far valere la relativa detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi del 2015.

RISPOSTA N. 522

Scalare le spese di ristrutturazione per la quota di un decimo

Nel 2012 ho sostenuto spese per ristrutturazione pari a euro 10.000, e non ho presentato la dichiarazione; posso usufruire della detrazione della quota di un decimo di tali spese nel 2015 avendo per tale anno obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi?

LETTERA FIRMATA

La risposta al quesito è sicuramente affermativa; il contribuente, pur non avendo richiesto la detrazione negli anni precedenti (in quanto non tenuto alla presentazione o per omissione) potrà comunque richiedere la detrazione per la quota di un decimo nel 2015, indicando la rata quattro di dieci.

Per gli anni pregressi la mancata presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi comporta la perdita delle relative detrazioni sui singoli decimi dell'importo complessivo delle spese sostenute.

Notaio

RISPOSTA N. 523

Come il prestito immobiliare vitalizio incide?

Volevo avere informazioni circa il prestito immobiliare vitalizio. Ho 50 anni, una casa di proprietà ereditata dai miei genitori, non sono sposato, ma ho bisogno di liquidità per curare un fratello disabile grave. Posso sapere come funziona?

LETTERA FIRMATA

Il prestito immobiliare vitalizio è un contratto che ha per oggetto la concessione da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e spese. Il rimborso integrale sarà chiesto, in unica soluzione, al momento della morte del soggetto finanziato, ovvero al verificarsi di eventi particolari. È un contratto riservato a persone di età superiore a 60 anni compiuti.

RISPOSTA N. 524

Collaborazione professionale dei parenti

Sono sposata con un imprenditore, che ha due fratelli. Per scelta mio marito non mi ha mai chiesto di entrare in azienda e a me è sempre stato bene così. Ora però, il fratello più giovane, ha proposto l'ingresso in azienda della compagna (non sono sposati). Mio marito è contrario, l'altro fratello no. I nostri consulenti ci stanno paventando le varie soluzioni. Voglio però chiedere un consiglio anche qui. Dobbiamo davvero arrivare ad un atto formale per escludere qualsivoglia collaborazione professionale di parenti (mogli e compagne) in azienda?

LETTERA FIRMATA

Per poter escludere l'ingresso in azienda di mogli o compagne è necessario prevedere espressamente il divieto di alienare le partecipazioni sociali o subordinare il trasferimento delle stesse al consenso di tutti i soci. In caso di impresa familiare, invece, la legge riconosce al familiare che collabora in modo continuativo nell'azienda il diritto agli utili e al

TROVA INCENTIVI

Apprendistato, 10 milioni di fondi a sostegno dei Centri di formazione

Nuovi contributi ai Centri di formazione professionale per l'orientamento, l'accompagnamento al lavoro e l'alternanza scuola-lavoro.

Nell'ambito delle misure di intervento previste dal programma FxO, Italia Lavoro Spa, l'Agenzia tecnica del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali promuove un avviso pubblico per la concessione di contributi ai Centri di formazione professionale (Cfp) privati e pubblici. L'obiettivo è quello di sostenere i Cfp nell'erogazione diretta di servizi di orientamento di primo livello, di orientamento specialistico e di accompagnamento al lavoro finalizzato all'attivazione di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. L'avviso è rivolto a 300 Centri di formazione professionale pubblici e privati.

Per partecipare all'iniziativa i Cfp dovranno costituire e/o rafforzare i propri servizi di orientamento e placement attraverso la definizione e at-

tuazione di standard di qualità; orientare i giovani alla scelta dei corsi più idonei per la propria formazione; promuovere e attivare gli strumenti di transizione scuola-lavoro, quali l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, l'alternanza scuola-lavoro e l'impresa formativa simulata; avviare percorsi di formazione integrati con tali strumenti.

Le risorse finanziarie messe a disposizione ammontano 10 milioni 500 mila euro, pertanto ciascun Cfp potrà ricevere un contributo fino ad un massimo di 35 mila euro.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire dalle 14 dell'8 ottobre e fino alle 23,59 del 29 ottobre e dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo: sperimentazione.duale@pec.italialavoro.it.

Maggiori informazioni sul sito www.italialavoro.it.

Sara Fusini

Consulente politiche del lavoro



mantenimento secondo la quantità e la qualità di lavoro prestato. Si tratta di diritti che non possono essere esclusi, sono solo rinunciabili dai titolari. Per poterle dare una risposta più precisa sarebbero necessarie altre informazioni più specifiche tra cui la forma giuridica attraverso la quale viene esercitata l'attività aziendale. Le consiglio, pertanto, di rivolgersi al notaio di sua fiducia per avere ulteriori chiarimenti e delucidazioni.

RISPOSTA N. 525

Proposta acquisto Come comportarsi prima di firmare

Sto per acquistare casa e l'agente immobiliare vuole farci firmare la proposta il prima possibile. Io non firmo nulla senza vedere le spese condominiali e il verbale dell'ultima assemblea (è una casa vecchietta e non vorrei sorprese). Faccio bene? È un

mio diritto, giusto?

LETTERA FIRMATA

Prima di firmare una proposta di acquisto o un preliminare di vendita, versando al momento della firma una buona parte del prezzo, le consiglio di rivolgersi ad un notaio di fiducia, affinché, lo stesso proceda, preventivamente, ad un controllo ipocatastale per verificare la titolarità dell'immobile e l'inesistenza su esso di pesi, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli. Inoltre pretenda dalla controparte tutta la documentazione necessaria per conoscere effettivamente le spese condominiali che dovrà sostenere.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 526

Se la pausa non rientra nell'orario di lavoro

Buongiorno, sono una dipendente di un'azienda. Ogni giorno a metà giornata facciamo una pausa di 10 minuti. Questa pausa rientra nell'orario di lavoro? Deve essere retribuita?

LETTERA FIRMATA

La disciplina generale è contenuta nell'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003, nel quale è indicata una soglia minima di tutela valevole per tutti i lavoratori, lasciando alla contrattazione collettiva la regolamentazione dei profili temporali, modali e retributivi delle pause di lavoro. Il succitato articolo prevede infatti che, qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Tale pausa deve avere durata non inferiore a dieci minuti e la sua collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, tali pause non sono retribuite e non sono computate come lavoro. Bisognerebbe quindi verificare se il contratto collettivo applicato dalla sua azienda o il regolamento aziendale prevede qualcosa in materia, poiché sia la computabilità nell'orario di lavoro sia la retribuità delle pause lavorative sono tematiche demandate all'autonomia collettiva sia di categoria che aziendale. In assenza di tali previsioni è corretto non far rientrare nell'orario di lavoro tali pause e non retribuire le stesse.

RISPOSTA N. 527

La ditta fallita e il Tfr da recuperare

Sono stato licenziato dalla ditta per cui lavoravo in quanto la stessa è fallita a marzo di quest'anno. Mi sono rivolto all'Inps per ottenere il pagamento del Tfr che avevo scelto di lasciare in azienda e poiché quest'ultima occupava più di 50 dipendenti è confluito nel fondo di tesoreria Inps. Sarebbe che l'azienda non abbia versato tutto il dovuto. Avrò conseguenze sul mio Tfr?

LETTERA FIRMATA

Nell'ipotesi di fallimento d'azienda, il soggetto legittimato a chiedere l'intervento del Fondo di Tesoreria per il pagamento delle quote di Tfr versate presso il fondo stesso, è solamente il curatore fallimentare che, attraverso una particolare procedura telematica, provvede ad inoltrare istanza all'Istituto. Si invita, pertanto, il lettore a prendere contatto con il responsabile della procedura. In considerazione della natura previdenziale riconosciuta alla gestione del Fondo di Tesoreria, l'Inps precisa come le relative prestazioni, nel caso di omissione contributiva riguardante periodi per i quali non sia intervenuta la prescrizione, siano soggette al principio generale di automaticità di cui all'articolo 2116 del codice civile. Tale principio prevede che le prestazioni previdenziali e assistenziali siano comunque riconosciute al lavoratore anche nel caso in cui i contributi dovuti non siano stati versati dal datore di lavoro. Ne consegue che la liquidazione delle quote di Tfr

a carico del Fondo di Tesoreria può avvenire anche nel caso in cui sia accertato il mancato pagamento totale o parziale dell'importo denunciato mensilmente dal datore di lavoro. L'omissione contributiva del datore di lavoro non avrà, quindi, alcun effetto sul Tfr accantonato al fondo di tesoreria. Sarà cura dell'Inps fare istanza di insinuazione al passivo per l'importo di quanto non versato dall'azienda.

RISPOSTA N. 528

Le agevolazioni per gli apprendisti licenziati

Buongiorno, sono una commessa di 22 anni. Ho lavorato presso un'azienda che, al termine dell'apprendistato, mi ha licenziata. Ora sono alla ricerca di lavoro e mi hanno detto che il contratto del Commercio prevede delle agevolazioni per le aziende che assumono chi è stato licenziato al termine dell'apprendistato. E' vero? Se sì mi potete dire cosa prevede esattamente il contratto?

LETTERA FIRMATA

L'art. 69 bis del Ccnl Commercio ha introdotto il contratto di sostegno all'occupazione. Si tratta di una forma contrattuale che ha la finalità di incentivare l'assunzione di determinate categorie di lavoratori prevedendo per le aziende un minor costo del personale. Tra i destinatari di tale contratto rientrano in effetti anche coloro i quali abbiano terminato il periodo di apprendistato presso un'azienda che abbia cessato il rapporto al termine del periodo formativo. Tali lavoratori, se assunti a tempo determinato per 12 mesi, potranno essere inquadrati a due livelli inferiori per i primi sei mesi e a un livello inferiore per i restanti sei mesi rispetto al livello d'inquadramento finale di assunzione. Qualora poi l'azienda trasformi il contratto a tempo indeterminato spetterà un inquadramento di un livello inferiore per ulteriori 24 mesi. Infine, in caso di adesione al Fondo Fonte, la contribuzione a carico azienda è ridotta all'1,05% della retribuzione utile a Tfr anziché all'ordinario 1,55% per i 12 mesi di tempo determinato e per gli eventuali ulteriori 24 mesi dalla conversione a tempo indeterminato. L'accordo prevede inoltre che tali assunzioni non siano da computare nei tempi determinati per il calcolo del limite quantitativo del 20% previsto dal contratto e tale incentivo non preclude all'azienda la possibilità di usufruire delle eventuali ulteriori agevolazioni o sgravi previsti dalla normativa vigente. Il contratto in parola è applicabile anche in caso di assunzione di soggetti senza impiego retribuito da almeno 6 mesi o che negli ultimi 6 mesi abbiano svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata da cui sia derivato un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione (soggetti svantaggiati) e coloro che abbiano esaurito la fruizione di misure di sostegno al reddito.

@Trova Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

 Commercialista Consulente del lavoro Notaio

Dati del lettore

Nome _____

Cognome _____

Indirizzo _____

Città _____

Tel. _____

E-mail _____

Firma _____

 Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO